




PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Communicationes

VOL. XLI • N. 1

2009



COETUS STUDII « DE PROCESSIBUS »

Relatio Sessionis

PARVUS COETUS

(Sessio die 10 mensis septembris 1976 habita)

ESAME DELLE OSSERVAZIONI DELLA SEGRETERIA DI STATO
ALLO SCHEMA DI DIRITTO PROCESSUALE

Il 10/9/1976, alle ore 9, presso la sede della Commissione si sono riuniti con il Cardinale Presidente Pericle Felici ed il Segretario S.E.R. Monsignore Rosalio Castillo Lara, S.E.R. Monsignore Aurelio Sabattani, Mons. Miguel Pinto Gomez ed il Prof. Pio Ciprotti. Presente anche, con funzioni di attuario, Mons. Francesco Voto, Ufficiale del Dicastero.


Scopo della riunione era di prendere in esame le osservazioni che la Segreteria di Stato di Sua Santità aveva inviato al Cardinale Presidente circa lo schema di canoni sui processi.

Il Cardinale Presidente legge la lettera del Cardinale Segretario di Stato e ritiene che si debba prendere in considerazione specialmente la prima osservazione fatta, e cioè le attribuzioni che in materia processuale vengono fatte al diritto particolare ed alle Conferenze Episcopali.

Il Presidente legge anche una minuta di lettera che inizialmente era stata preparata per rispondere alle osservazioni inviate ma che poi non fu spedita in attesa di questa riunione.

Il Prof. Ciprotti e Mons. Sabattani osservano che precedentemente nel *parvus coetus*, che aveva fatto alcune aggiunte, si erano tenuti presenti i *principia quae dirigunt...* ed il principio di sussidiarietà, richiesto da varie parti. Del resto c'è una certa incongruenza nelle osservazioni della Segreteria, perché mentre da una parte si dice che si deroga troppo alla legge comune (nel n. 1), dall'altra (n. 3) si vuol concedere al giudice ampia facoltà di deroga. Comunque sia, basta stabilire un criterio in base al quale fare la revisione richiesta.

Si osserva inoltre che nel testo della Commissione in genere non si tratta tanto delle Conferenze Episcopali quanto piuttosto dei singoli Vescovi e dei Concili o Sinodi; delle Conferenze solo quando il diritto riconosca ad esse la facoltà di fare leggi. Quindi il pericolo della diversificazione sarebbe ancora maggiore. Indubbiamente c'è una certa inversione di marcia per quanto riguarda la fiducia nelle Conferenze e quindi le loro attribuzioni.



Dopo la discussione si conviene di:

I) ridurre al minimo le possibilità di deroghe;

II) in quelle parti in cui rimane il principio di sussidiarietà, specificare quando lo possa anche la Conferenza Episcopale. Per cui si passa all'esame dei singoli canoni.

Can. 19

– Al § 4 si tolgono le ultime parole « nisi lex particularis, etc.»;

– al § 6 si dirà « *Administratorem dioecesanum* » invece di « *Vicarium capitularem* ».

Can. 20, § 1: Resta il testo come è.

Can. 24, § 4: Resta il testo come è.

Can. 37: Resta il testo come è.

Can. 40, §§ 1-2: Resta il testo come è.

Can. 74: Si corregge così:

« *Episcopus publico decreto statuat:*
1° *quibus horis tribunal adiri possit;*
2° *quibus diebus, quamvis, etc...* ».

Can. 75, § 1: Resta come è.

Can. 82: Si sopprime.

Can. 90, § 3: Si sopprime.

Can. 102: Si corregge così:

« *In unoquoque Tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituentur, ab ipso Tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eas seligere malint, exercent, secundum normas lege particulari statuendas* ».

Can. 116: Si sopprime.

Caput IV: La rubrica del cap. IV sarà « *De actionibus rescissoriis* ».

Can. 137: Si sopprime.

Can. 145: Resta come è.

- Can. 150:* Resta come è.
- Can. 151, § 1:* Resta come è.
- Can. 164:* Si aggiungerà alla fine: « Lex particularis alios peremptionis terminos statuere potest ».
- Can. 170:* Resta come è.
- Can. 172, § 1:* Si sopprimono le ultime parole « nisi lex particularis, etc. ».
- Can. 174:* Si sopprimono le ultime parole « et salvo iure particulari ».
- Can. 175, § 2:* Resta come è.
- Can. 179:* Resta come è.
- Can. 182, § 1:* Si sopprimono le parole « et servato iure particulari ».
- Can. 186:* Resta come è.
- Can. 191:* Resta come è.
- Can. 194, § 3:* Si toglie l'ultima parola « particularis ».
- Can. 202:* § 2: si aggiunge alla fine: « nisi lex particularis aliud caveat »;
§ 3: si sopprime.
- Can. 203:* Resta come è.
- Can. 204, § 2:* Si corregge così: « Si testis... renuerit respondere, iudex rem deferat Episcopo ».
- Can. 209:* All'inizio si aggiunge: « Nisi aliter caveat lex particularis, examen etc. ».
- Can. 218:* Si sopprime.
- Can. 223, § 2:* Resta come è.
- Can. 238:* Resta come è.
- Can. 239:* Si sopprime.
- Can. 244:* Resta come è.
- Can. 249:* Si sopprime.
- Can. 268, § 3v:* Si sopprimono le parole « ius particulare ».
- Can. 272:* Si sopprime.

Can. 283: Si sopprime.

Can. 318: Resta come è.

Can. 322, § 1: All'inizio si corregge così: « Nisi lex particularis aliud statuat ».

Can. 324, § 2, 2°: Resta come è.

Can. 327: Si sopprime.

Can. 328: Resta come è.

Can. 343, § 1: Resta come è.

Can. 346: Resta come è.

Can. 355, § 2: All'inizio si sopprimono le parole « Ius particulare cautiones statuat »; alla fine si dirà « servatis etiam legis particularis praescriptis » invece di « attenta etiam voluntate eius qui inspiciendus est ».

Can. 375: Resta come è.

Can. 406, § 2: Si sopprimono le parole « nisi lex particularis aliter caveat ».

Per quanto riguarda le altre osservazioni i Commissari ritengono che siano esaurienti le risposte contenute nel progetto di lettera che il cardinale Presidente ha letto all'inizio della seduta.

Si termina alle ore 12,30. Il testo così emendato sarà inviato alla Tipografia per la composizione a stampa. Nel frattempo Mons. Sabbatani ed il Prof. Ciprotti converranno circa il testo dei *Praenotanda* da premettere allo schema per il suo invio alla consultazione dei Vescovi e degli altri aventi diritto.

Il cardinale Presidente ringrazia i convenuti e recita la preghiera di rito.

